

# Diritto italiano

---

## Rassegna di giurisprudenza

### Asilo

4.

Tribunale di Roma

sentenza 13.12.2012 n. 15530 - est. Albano

**cittadino nigeriano richiedente lo *status* di rifugiato - impugnazione del diniego della Commissione territoriale - inattendibilità della ricostruzione fattuale operata dal richiedente - tardività della richiesta presentata successivamente al decreto di espulsione - conseguente conferma della decisione impugnata**  
**cittadino nigeriano richiedente la protezione sussidiaria - acquisizione *ex officio* di informazioni sulla situazione del Paese di origine da organizzazioni internazionali: sufficienza**

*Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati; art. 10 Cost.; artt. 2, 3, 7, 8 e 14 d.lgs. n. 251/07; artt. 2 e 8 d.lgs. n. 25/08*

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6880 R.G. Vol. dell'anno 2010, vertente tra [...] e Ministero dell'interno - Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale [...] e con l'intervento del P.M. Oggetto: ricorso *ex art. 35* del d.lgs. 28.1.2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.

#### Fatto e diritto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 22.12.2009 e notificato il 3.5.2010, con il quale la Commissione territoriale di Roma gli ha negato lo *status* di protezione internazionale e di forme complementari di protezione.

L'[...] ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel Paese di provenienza.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".

Il ricorrente, innanzi alla Commissione territoriale ha dichiarato di essere arrivato in Italia nel 2004; che aveva fatto domanda di protezione internazionale solo nel 2008, dopo il provvedimento di espulsione della questura in quanto precedentemente non era a conoscenza di tale possibilità; che fino all'età di 14 anni aveva vis-

*Diritto, immigrazione e cittadinanza XV, 2-2013*

suto a Warri con la sua famiglia e poi si era trasferito ad Odi da uno zio; che era fuggito dal Paese perché era di etnia Ijaw e militante dei Freedom Fighters, un gruppo armato che lottava per avere risorse per infrastrutture; che in uno scontro a fuoco il suo gruppo aveva ucciso 5 soldati e vi erano stati numerosi feriti; che il giorno dopo i soldati avevano ucciso molte persone nel suo villaggio e con i lanciafiamme incendiato molte case tra cui la sua; che una dei suoi figli era rimasta gravemente ustionata e pochi giorni dopo era morta; che era fuggito perché cercavano gli appartenenti al suo gruppo ed aveva paura di essere scoperto in quanto tutti gli appartenenti al gruppo avevano un tatuaggio indelebile sul corpo.

Non può, essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato non risultando adeguatamente riscontrata la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra. Infatti la circostanza che il ricorrente abbia presentato domanda di protezione internazionale dopo circa 4 anni dal suo ingresso in Italia e solo dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di espulsione, induce a dubitare della credibilità del suo racconto. Le informazioni inviate dal Ministero degli affari esteri, inoltre, nonostante la specifica richiesta in tal senso, non accennano alla presenza del gruppo indicato dal ricorrente nel territorio ove lo stesso viveva, né, tantomeno, al segno di riconoscimento che dovrebbe contraddistinguere gli appartenenti ad esso.

Le circostanze dedotte, se sembrano attenersi a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra, possono senz'altro fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del Paese di origine del richiedente, in particolare nella zona dalla quale lo stesso proviene (Delta State). Nel caso, infatti, in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del d.lgs. 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal Paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del Paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal Paese di origine. Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine [...] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno [...]".

Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di riconoscimento dello *status* di rifugiato [...] i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella direttiva 2004/83/CE, recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero [...] rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. SU 17.11.2008, n. 27310).

È altresì onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d’indagine ed informazione indicati nell’art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del Paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. ord. n. 17576 del 27.7.2010).

In tale prospettiva deve preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità. In particolare, il sito “viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri, rispetto alla situazione esistente in Nigeria, evidenzia che «La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, tra le quali si evidenziano il centro (cosiddetta “middle belt”), il nord e, specialmente, il nord est. Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare riferimento a rapimenti a danno di stranieri sia da parte della criminalità comune che da parte di gruppi terroristici, anche con esiti letali, come ampiamente ripreso dai mezzi d’informazione italiani ed internazionali. Tale pericolo aumenta notevolmente soprattutto nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle autorità. Sono adottate misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, nelle capitali degli Stati di Adamawa, Bauchi, Bomo, Gombe, Kano, Kaduna, Niger, Oyo, Plateau, Yobe e Zamfara, nonché nello Stato di Kogi. È sempre necessario informarsi sul posto in relazione allo stato di tali misure di sicurezza nei luoghi in cui ci si reca. Esse vengono talora adottate con minimo preavviso in risposta ad eventi contingenti. Sono, al momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe, Kano e Kaduna, se non per motivi di necessità e con particolari cautele. A Jos, nello Stato di Plateau sono ricorrenti violenze etnico-religiose. A Maiduguri (Bomo), a Damatimi (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Ivladalla (Stato di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono registrate fre-

quenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Bararti. Sconsigliati sono anche i viaggi nel Delta del Niger - che ha visto fino a tempi recenti azioni di cosiddetti militanti rivolte contro espatriati e imprese straniere e presenta elevati livelli di criminalità - se non per motivi di lavoro o necessità e con idonee precauzioni e misure di sicurezza. Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati di matrice terrorista: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50esimo anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier generale della polizia, il 26.8.2011, alla sede delle Nazioni Unite. In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale. Anche nel centro-nord del Paese si sono registrati numerosi attacchi di matrice terrorista, di cui si citano i più recenti: il 20 gennaio 2012 una serie di attacchi multipli a Kano ha determinato almeno 180 vittime e numerosissimi feriti; il 26 aprile 2012 un'autobomba ha colpito la sede di Kaduna del quotidiano "This Day" e di altre testate giornalistiche, lo stesso giorno dell'attacco al medesimo giornale ad Abuja; il 5.9.2012 a Kano, Damaturu e Potiskum (queste ultime nello Stato di Yobe) sono stati distrutti decine di ripetitori delle principali compagnie di telefonia mobile. Le autorità nigeriane hanno assicurato di aver adottato misure aggiuntive di prevenzione e protezione. Si stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato circa mille morti nel 2011 e che centinaia di vittime all'anno siano state causate da episodi di violenza interetnica. Si ricorda che nelle ore serali e notturne sono da evitare spostamenti non necessari. Si consiglia di muoversi solo in auto, tenendo sempre chiusi i finestrini ed abbassate le sicure delle portiere, non lasciando borse, cellulari ed oggetti di valore in vista sui sedili. Si segnalano, in prossimità delle coste, crescenti atti di pirateria a danno sia di piattaforme petrolifere off-shore che d'imbarcazioni commerciali e civili specie ed in particolare nelle acque del Delta del Niger. Permane, pertanto, la raccomandazione ai dipendenti italiani che operano in tutto il Paese di attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento impartite dalle rispettive società, direttamente responsabili dell'organizzazione di un'adeguata cornice di sicurezza per i propri lavoratori, come disposto dalla legge 389/87».

Il sito dell'Istituto per il commercio estero evidenzia che "un altro problema è la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella città di Lagos, e agli scontri interetnici e/o interreligiosi nel Centro e nel Nord". Il sito di Amnesty International rileva in particolare che "la polizia ha continuato a commettere impunemente un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti e sparizioni forzate. Alcune persone sono state prese di mira per non aver pagato tangenti. Ci sono stati diversi casi di persone torturate a morte in custodia di polizia. I prigionieri sono stati tenuti in condizioni spaventose e molti erano in attesa di processo

da anni. Il governo ha sottoposto a intimidazioni e vessazioni difensori dei diritti umani e giornalisti. La violenza sulle donne è rimasta endemica e sono continuate” e che, altresì, “La violenza sulle donne ha continuato a essere pervasiva, compresa la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, sia da parte di funzionari statali che di privati cittadini. Le autorità hanno regolarmente disatteso il loro compito di esercitare la diligenza dovuta nell’impedire e affrontare la violenza sessuale, sia da parte di attori statali che non statali, contribuendo a creare una radicata cultura d’impunità. Mentre alcuni Stati della Nigeria hanno adottato legislazioni per tutelare le donne dalla discriminazione, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne non aveva ancora trovato applicazione a livello federale e statale, a quasi 25 anni dalla sua ratifica”. È recente, poi, la notizia di attacchi a chiesa e polizia, con almeno un centinaio di morti, ad opera della setta islamica Boko Haram e la complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate risoluzioni del Parlamento europeo.

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il Paese e dimostrano il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo alle condizioni di vita delle donne, seriamente esposte al rischio di comportamenti gravemente degradanti, per la diffusione di violenze a sfondo sessuale in cui sono coinvolti anche apparati dello Stato, oltre che di comportamenti diretti ad indirizzare, con forme di costrizione varie, le giovani verso la prostituzione.

In tale contesto sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti. Inoltre, il concetto di “conflitto locale”, di cui all’art. 14 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

La Corte di giustizia europea con la sentenza del 17.2.2009, pronunciata nella causa C-465/07 ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona” del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all’origine della detta minaccia viene qualificata come “indiscriminata”, termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla

loro situazione personale, con la conseguenza “che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” e che “al momento dell’esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell’estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell’effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell’esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato”, sicché “le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”.

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il Paese di origine del richiedente viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, con particolare riferimento alla condizione femminile, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza. La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell’art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, riconosce al sig. [...] nato in Nigeria, [...] la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 19.11.2007 n. 25, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d.lgs. 28.1.2008 n. 25; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. [...].

## 5.

### **Tribunale di Roma ordinanza 31.12.2012 - est. Mauro**

**cittadino del Bangladesh richiedente lo status di rifugiato - impugnazione del diniego della Commissione territoriale - inattendibilità ed incongruenza della ricostruzione fattuale operata dal richiedente: conferma della decisione impugnata**

**cittadino del Bangladesh richiedente la protezione sussidiaria - acquisizione *ex officio* di informazioni sulla situazione del Paese di origine da organizzazioni internazionali: sufficienza**

*Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati; art. 10 Cost.; artt. 2, 3, 7, 8 e 14 d.lgs. n. 251/07; artt. 2 e 8 d.lgs. n. 25/08*

Nel procedimento n. 13516 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 tra [...] contro il Ministero degli interni [...], con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma. Oggetto: riconoscimento della protezione internazionale.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta non costituitasi. Parte attrice, il 7.3.2012, ha proposto ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale notificatole l'8.2.2012 che non ha accolto la sua domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico. Riferisce di avere lasciato il proprio villaggio nel 2006 e di essere rimasto in diverse località del suo Paese sino al 2010 quando è emigrato alla volta della Libia. Di essere stato aggredito, mentre era nel proprio Paese, in quanto appartenente al BNP, dai suoi cugini membri dell'Awami League al fine di convincerlo a votare per quella parte politica. Orbene, le dichiarazioni della ricorrente presentano tutte le incongruenze messe in rilievo dalla Commissione; ciò nonostante si ritiene, per le considerazioni appresso riportate, di dover accogliere la domanda nei limiti appresso indicati. Ed invero, in base alla Convenzione di Ginevra è considerato rifugiato politico colui il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino o dove ha la residenza abituale e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione del proprio Paese. È considerata "persona ammissibile alla protezione sussidiaria", il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; e) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In questo ambito, va sottolineato il principio espresso dalla Corte di giustizia nella causa C465/07 secondo cui "il grado di violenza indiscriminata nel Paese di origine può eccezionalmente essere sufficiente perché le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio correrebbe un rischio effettivo di subire minacce gravi ed individuali" e "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via

eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”.

Tanto premesso, ritiene il giudicante che alla parte attrice possa essere riconosciuta la misura più gradata della protezione sussidiaria. Costituisce, infatti, precipuo obbligo del giudice, nella materia di cui trattasi, avvalersi dei poteri officiosi di indagine e di informazione indicati nell’art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008 e di non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva dell’attore, ma verificare la situazione del Paese ove dovrebbe essere disposto il rientro (così Cass, ord. n. 17576 del 27.7.2010).

Ciò premesso si rileva che la situazione del Bangladesh non è certo rassicurante. Secondo quanto risulta dalle più recenti relazioni di Amnesty International “i diritti umani sono sottoposti a rigide restrizioni a causa di uno stato di emergenza proclamato sulla scia del dilagare della violenza politica. Secondo quanto riferito, centinaia di migliaia di persone sono state arrestate perché sospettate di attività criminali o di infrazioni alla normativa di emergenza. La tortura ha continuato a essere una pratica diffusa. Le forze dell’ordine sono risultate implicate nella morte di oltre un centinaio di persone in custodia, ma nessuno è stato chiamato a rispondere per queste morti”.

Si ritiene, quindi, che siano configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto la norma di cui all’art. 14 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f) d.lgs. 28.1.2000 n. 25.

Spese compensate in considerazione della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

il giudice unico riconosce a [...] cittadino del Bangladesh, [...], lo stato di protezione sussidiaria a norma dell’art. 14, d.lgs. 19,11.2007 n. 251 e compensa le spese. [...].

## 6.

### **Tribunale di Torino ordinanza 3.1.2013 - est. Ratti**

**cittadino turco di etnia curda richiedente lo *status* di rifugiato - impugnazione del diniego della Commissione territoriale - insussistenza dei requisiti fattuali per l’accoglimento: conferma del provvedimento impugnato**

**cittadino turco di etnia curda richiedente la protezione sussidiaria - attendibilità della ricostruzione fattuale circostanziata operata - acquisizione *ex officio* di informazioni sulla situazione del Paese di origine da organizzazioni internazionali: sufficienza degli elementi offerti per l’accoglimento della domanda**  
*art. 5 TU n. 286/98; artt. 7, 8 e 14 d.lgs. n. 251/07*



[...] nella causa iscritta al n. 25444/2012 R.G., promossa da [...] avente ad oggetto: l'impugnativa del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, emesso in data 4.6.2012, notificato in data 10.7.2012.

Materia del contendere e motivi della decisione

1) Con ricorso depositato il 7.9.2012, il ricorrente, cittadino turco di etnica curda, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 4.6.2012 con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere a suo favore la protezione internazionale e di non trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso umanitario *ex art. 5 del d.lgs. 1998 n. 286*.

Il ricorrente chiede il riconoscimento dello *status* di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o umanitaria. All'udienza del 10.12.2012, dopo l'audizione, il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il GOT ha riservato la decisione al GD.

2) Come noto, l'art. 2 del d.lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno [...]". Gli artt. 7 e 8 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono poi che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a). Il co. 2 dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere. Quanto alla protezione sussidiaria - che può essere concessa al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo *status* di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; 2) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; e) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, *ex art. 5 del d.lgs. 2007 n. 251*, responsabili del danno grave, come peraltro della persecuzione rilevante ai fini dello *status* di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo

Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

3) Avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra riportati, ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere accolto sussistendo in capo a [...] i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il ricorrente, infatti, di etnia curda, ha dichiarato: “siccome appartengo all’etnia curda ero sempre sotto pressione ed in pericolo a causa delle discriminazioni e persecuzioni. Siccome ho dovuto portare spesso gli animali a pascolare in montagna, mi venivano a trovare i guerriglieri del PKK e venivano anche i soldati turchi e io rimanevo sempre tra i due fuochi. I guerriglieri del PKK volevano solitamente del cibo e dovevo dare loro il mio cibo, anche perché loro sono parte della mia etnia. I soldati turchi venivano spesso per chiedere informazioni sul PKK e chiedevano a noi di non aiutare i guerriglieri e a volte ci picchiavano. I soldati turchi venivano spesso anche in casa nostra accusandoci di essere fiancheggiatori del PKK. Nel 2008 un giorno sono stato arrestato e tenuto in caserma per tre giorni; una seconda volta sono rimasto 17 giorni in prigione; un’altra volta due giorni. Nel 2009 sono stato portato in caserma sette volte. Nel 2010 sono stato portato in caserma 4 volte, l’ultima volta era il 16 luglio e due giorni dopo ho deciso di scappare a Istanbul [...]. Ogni volta mi picchiavano con i manganelli, con una frusta, non potevo vedere nulla perché mi bendavano gli occhi [...] non ho mai ricevuto nessuna accusa ufficiale, non sono mai apparso davanti ad un Tribunale, mi tenevano in caserma senza nessun tipo di documento [...]”. In caso di rientro, il ricorrente teme di essere arrestato e subito dopo di essere costretto a fare il servizio militare e di essere mandato all’est a combattere contro i curdi come lui. Ora, nell’apprezzare la sussistenza dei requisiti dell’invocata protezione internazionale, occorre fare riferimento ai principi espressi dalla Corte di cassazione, la quale ha precisato che “in materia di riconoscimento dello “*status*” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”. (Cass., SU, 17.11.2008 n. 27310).

Tali principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza di merito che ha ribadito che “La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”. Chiariti i criteri di

riferimento, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto rilevato dall'autorità amministrativa, il racconto di [...], del tutto coerente con le notizie disponibili sulla popolazione curda in Turchia - sia adeguatamente articolato e circostanziato per quanto riguarda la sua vicenda personale e convincente dal punto di vista della sua attendibilità intrinseca: la vicenda sopra riportata è sempre stata riferita - sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale - negli stessi termini, senza contraddizioni e senza reticenze. Pare dunque al Tribunale che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, sia documentali che dichiarativi. Si deve quindi ritenere raggiunto uno standard di prova accettabile alla stregua dei parametri dall'art. 3 del d.lgs. 2007 n. 251, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito soprarichiamate.

4) Non ritiene tuttavia il Tribunale che sussistano in capo al ricorrente i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato: il ricorrente, infatti, non risulta essere perseguitato direttamente a motivo della sua etnia ma piuttosto essere a rischio di ripetuti carcerazioni e arresti ingiusti (che pertanto costituiscono un trattamento intimidatorio e degradante) in ragione dell'aiuto, vero o presunto, che le autorità del Paese di origine ritengono fornito ad esponenti o militanti di un partito da loro contrastato. Appare pertanto accoglibile la richiesta subordinata di protezione sussidiaria atteso che il pericolo di "grave danno", come definito dall'art. 14 del d.lgs. 251 n. 2007 riguardante la persona di [...] può ritenersi accertato sulla base delle vicende di cui è stato protagonista e sulla base del fatto che, in caso di rientro in Turchia, lo stesso sarebbe esposto al rischio di nuove carcerazioni, percosse e trattamenti degradanti. La domanda di protezione sussidiaria deve pertanto essere accolta, e ciò assorbe e rende ininfluyente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulate in via graduata.

5) Sussistono giusti motivi, attesa anche la mancata costituzione in giudizio dell'A.A., per dichiarare l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

riconosce in capo a [...], nato [...] a Pazarcik (Turchia), la protezione sussidiaria; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio; [...].

## 7.

### Tribunale di Torino ordinanza 19.2.2013 - est. Scotti

**cittadino tunisino richiedente *status* di rifugiato o altra misura di protezione internazionale - impugnazione del diniego della Commissione territoriale - allegazione di fatti e produzione di documenti idonei a dimostrare il comportamento di diligenza e buona fede del richiedente - necessità di valutazione degli**

**stessi quali elementi di integrazione in presenza di un insufficiente quadro probatorio**

**cittadino tunisino richiedente la protezione internazionale - dovere di cooperazione del giudice - esercizio dei poteri/doveri istruttori officiosi: necessità**

*Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati; art. 10 Cost.; artt. 2, 3, 7, 8 e 14 d.lgs. n. 251/07*

[...] nel procedimento iscritto al n. 28504 r.g. 2012, promosso da [...] contro il Ministero dell'interno presso Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino [...] e in contraddittorio con il P.M., rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, avente ad oggetto: l'impugnativa del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 31.8.2012, notificato il 24.9.2012, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale.

Breve sintesi del tema del contendere e motivi della decisione

§ 1. Con ricorso depositato in data 9.10.2012 [...] di nazionalità tunisina, trattenuto presso il CIE di Torino, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 31.8.2012, notificato il 24.9.2012, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscergli alcuna di forma di protezione internazionale.

Il ricorrente aveva chiesto la protezione internazionale il 26.7.2012, raccontando:

- di essere giunto in Italia nel 2000 dalla Libia, Paese in cui si era recato il giorno precedente la sua fuga;
- di avere in precedenza lasciato la Tunisia, dopo essersi convertito nel 2004 alla Chiesa cristiana riformata attraverso internet;
- che dopo la sua conversione, allorché aveva 28 anni, il padre, già anziano e in pensione, lo aveva segregato per due mesi legandolo alla parete della spalla con una catena;
- che la sua famiglia non aveva accettato la sua conversione e nel 2005 lo aveva allontanato da casa, anche per evitare che convincesse i suoi fratelli minori ad aderire al Cristianesimo;
- che nel 2006, a causa della sua conversione, era stato aggredito, malmenato e torturato da quattro salafiti, che volevano ottenere il nome del missionario che lo aveva convinto a convertirsi;
- di aver denunciato i fatti alla polizia, avendo riconosciuto il capo della banda;
- che il capo del gruppo dei suoi aggressori era stato successivamente arrestato al confine libico;
- di essersi recato a Zarsis, città al confine libico, in attesa di emigrare in Egitto e di essersi in conseguenza imbarcato per l'Italia. La Commissione ha ritenuto non verosimile che il richiedente si fosse convertito tramite internet alla Chiesa cristiana riformata, senza alcun rituale e con modalità non sufficientemente specificate; ha ritenuto inoltre il ricorrente non credibile circa le vicende dell'aggressione, delle

percosse e delle torture; ha infine ritenuto inverosimile che i terroristi salafiti, pur riconosciuti, lo avessero lasciato in vita e liberato.

La Commissione ha quindi escluso che il richiedente potesse essere ammesso a beneficiare di una qualsiasi forma di protezione internazionale, stante la sua non credibilità sul punto della religione professata.

Il ricorrente ha impugnato pertanto il provvedimento negativo, chiedendo il riconoscimento dello *status* di rifugiato, o in subordine la protezione sussidiaria, o, in ulteriore subordine, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con ordinanza dell'11.10.2012, ai sensi dell'art. 5 d.lgs.150/2011 il giudice ha ritenuto la sussistenza di un danno grave e irreparabile, ravvisando il *fumus boni juris*, tenuto conto degli elementi probatori addotti da parte ricorrente circa l'effettività della sua conversione al Cristianesimo. All'udienza del 19.2.2013, dopo un primo rinvio, senza l'audizione dell'interessato, nel frattempo trasferito al CARA di Foggia, la parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni del ricorso.

§ 2. Il ricorrente chiede in primo luogo il riconoscimento dello *status* di rifugiato e in subordine la protezione sussidiaria.

§ 3. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 251/2007 lett. e) per "rifugiato" si intende: "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui art. 10 [...]".

L'art. 7 d.lgs. 251/2007 recita: "Ai fini della valutazione del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo;  
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al co. 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanazione sproporzionata o discriminatoria;

- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, co. 2;
- f) fatti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

L'art. 8 d.lgs. 251/2007 recita: «1. Al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'art. 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

- a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un ardo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'art. 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di o persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni».

L'art. 3 del d.lgs. 251 del 2007 prevede:

- “1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda. 2. Gli elementi di cui al co. 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, i-

dentità, cittadinanza, Paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. 3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative o modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, ai cui potrebbe dichiararsi cittadino. 4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile".

La Suprema Corte di cassazione, a SU, ha fornito precise indicazioni in ordine alla regola probatoria da seguire nelle controversie in tema di richiesta di protezione internazionale: «In materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori affidati prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condi-

zioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia ». (Cassazione civile, SU, 17.11.2008, n. 27310).

Quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria *ex* artt. 2 e 14 e ss. del d.lgs. 251 del 2007, ai sensi della lett. g), per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" si intende il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese". L'art. 14 del d.lgs. 251/2007 recita: "Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

§ 4. La protezione internazionale richiesta può venir concessa. La mancata comparizione del ricorrente è ininfluenza, tanto più che non gli è imputabile, alla luce del disposto trasferimento al lontano CARA di Foggia, dopo l'emissione del provvedimento di sospensione cautelare. Il ricorso affronta in modo preciso, specifico e puntuale le censure di inattendibilità soggettiva o personale rivolte dalla Commissione, confutandole o almeno dimostrandone l'inconsistenza. Il ricorrente ha narrato, sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale, la propria vicenda personale, in modo coerente e privo di contraddizioni, adeguatamente circostanziato e dettagliato nelle dimensioni spazio temporali degli eventi riferiti. Il punto essenziale è che la Commissione non ha ritenuto credibile il sig. [...] circa il fatto della conversione al Cristianesimo, senza peraltro addurre alcun argomento dirimente e limitandosi ad una generica prospettazione di inverosimiglianza. Al proposito, tuttavia, il ricorrente in sede giurisdizionale ha fornito una valida e attendibile documentazione che conforta la plausibilità della sua conversione al Cristianesimo, sia pure negli ovvi limiti che connotano una scelta intima e personale circa la credenza religiosa praticata. Il doc. 11 è una dichiarazione rilasciata il 25.5.2012 dal Pastore [...] della Chiesa cristiana evangelica di Biel che conferma la consacrazione del ricorrente. Il doc. 12 è una dichiarazione resa il 10.8.2012 dal direttore della CRI presso il CIE di Torino, che attesta che il ricorrente non ha osservato il rito religioso del Ramadan nel 2012 (dal 20.7 al 18.8) e ha consumato normalmente i pasti somministrati nelle ore abituali. Il doc. 13 è una dettagliata testimonianza di suor



[...] circa il percorso di conoscenza, fede e studio religioso intrapreso dal ricorrente, riferita all'esito di vari incontri con lui. La suora ha riferito che il ricorrente era in possesso di testi religiosi cristiani e ha aggiunto di avergli fornito una copia del Vangelo in lingua araba. Inoltre suor [...], sulla base delle proprie personali esperienze in Tunisia, ha assicurato che il ritorno in patria provocherebbe sicuramente situazioni dolorose dal momento che la conversione viene comunemente ritenuta un fatto disonorevole e ha giudicato attendibile il racconto dell'interessato. Non vi è alcun dubbio che la conversione al Cristianesimo esporrebbe il ricorrente in Tunisia a rischi di persecuzione e discriminazione; oltre all'opinione della suora [...], peraltro basata su esperienze personali in quel Paese, la stessa Commissione non ha contestato questo concreto pericolo, tant'è che ha motivato non già sulla mancanza di un rischio persecutorio per i cristiani, ma sulla non plausibilità dell'adesione al Cristianesimo da parte del ricorrente. In ogni caso una breve ricerca attraverso internet permette di ritenere attendibile quanto sopra osservato. Sul sito "Fermiamo la strage dei cristiani" si legge una classifica dei rischi persecutori (World watch list) in cui la Tunisia ha recentemente scalato posizioni, passando dal 35° al 30° posto: [...]. La stessa notizia è riportata dal quotidiano La Stampa del 9.1.2013. Nel sito "A porte aperte" si legge: La Tunisia è il Paese che ha dato inizio al movimento delle manifestazioni, proteste e rivoluzioni che si è poi esteso a tutto il Nord Africa e Medio Oriente, più tardi conosciuto come "La Primavera Araba". È anche il Paese dove il passaggio a una forma di democrazia sembra avere grandi chance data la sua tradizione politica attivista e la sua popolazione generalmente molto ben istruita. La Tunisia è famosa per essere il Paese più liberale della regione, dipendendo maggiormente dal turismo. Detto questo, il Paese sta affrontando sfide importanti. Secondo il Gruppo di crisi internazionale (International Crisis Group - ICG), la Tunisia "dovrà compensare il forte bisogno di un radicale cambiamento politico contro il bisogno di stabilità; integrare l'islamismo nel nuovo panorama; e, con l'aiuto internazionale, affrontare i pesanti problemi socio-economici". Dietro la Rivoluzione dei Gelsomini del 18.12.2010, che portò all'allontanamento del presidente Ben Ali e del primo ministro Ghannouchi, c'è stata un'ampia coalizione di disoccupati, avvocati, intellettuali, operai della classe borghese e sindacati che chiedeva cambiamenti politici radicali. Nell'ottobre del 2011 si sono tenute le prime elezioni. Queste ultime sono state vinte dal partito islamico Ennahda, il quale ha già annunciato la sua intenzione di applicare la sharia e di trasformare la Tunisia in uno Stato islamico. A causa della forte polarizzazione tra l'élite liberale e secolare e i ben organizzati islamici, è ancora poco chiaro quanti dei punti dell'agenda islamica verranno messi in pratica. Il Paese è Stato colpito da continue agitazioni dopo la rivoluzione. Musulmani radicali, la maggior parte dei quali in esilio in Francia, stanno tornando in Tunisia e stanno diffondendo un islam di matrice fondamentalista. Stanno organizzando inoltre violente manifestazioni che i già deboli servizi di sicurezza pubblica fanno fatica a contenere. Il violento omicidio di Padre Marck Rybinski, prete polacco e missionario salesiano, nel febbraio del 2011, è un chiaro

segnale della crescente violenza religiosa nel Paese. Un altro esempio di violenza religiosa è il caso di un leader di una Chiesa locale, il quale ha dovuto lasciare il Paese a causa di pesanti minacce contro la sua vita e quella dei suoi familiari. Al momento, sebbene la Costituzione della Tunisia rispetti la libertà di religione e la conversione dall'islam non sia proibita, rappresentanti del governo spesso agiscono diversamente. I residenti cristiani (stranieri) stanno sperimentando maggiori controlli e sospettano inoltre che le loro telefonate vengano intercettate. I Pastori di chiese espatriate vengono monitorati e l'importazione di libri cristiani in lingua araba viene boicottata. Le Chiese nazionali non si possono registrare - dall'indipendenza (1956) a nessuna nuova Chiesa è stata concessa una registrazione ufficiale - e i cristiani autoctoni vengono interrogati e picchiati quando rendono ufficiale la loro conversione. Le cronache locali indicano che la pressione sui cristiani, da parte sia delle autorità che delle famiglie di credenti *ex musulmani*, è aumentata dopo la Rivoluzione dei Gelsomini. In questo contesto, bisogna vedere se il passaggio alla democrazia porterà dei miglioramenti alla piccola comunità cristiana presente nel Paese. Al riguardo la parte ricorrente cita correttamente la recente pronuncia della Corte di giustizia 5.9.2012 resa con particolare riguardo alla persecuzione per motivi religiosi. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, occorre aver riguardo alla mera potenzialità dell'esposizione alla persecuzione, mentre è irrilevante la possibilità di sfuggirvi con la rinuncia a palesare i propri orientamenti, per così dire "in autotutela", perché ciò già solo costituisce lesione di un diritto fondamentale: "L'art. 2, lett. e), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel Paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi". (Corte di giustizia 5.9.2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11).

§ 5. Si può quindi ritenere che il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti, le dichiarazioni del richiedente appaiano e coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone, abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, dai riscontri effettuati il richiedente appaia in generale, attendibile.

Il ricorso merita quindi puntuale accoglimento quanto alla domanda principale, in presenza di un fondato timore di discriminazione persecutoria per motivi di orientamento religioso (art. 2 e 7 d.lgs. 251/2007), concretante un pericolo di danno grave alla persona in caso di ritorno al Paese di origine.

Non sussistono condizioni ostative, alla luce del prodotto attestato della Procura di Torino.

§ 7. Le spese seguono la soccombenza [...].

P.Q.M.

il giudice unico, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso proposto da [...] e in annullamento della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 31.8.2012, notificata il 24.9.2012, riconosce a [...] nato [...] a Kairoin in Tunisia la protezione internazionale e lo *status* di rifugiato; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'interno a pagare a titolo di rifusione spese processuali la somma di [...] oltre accessori fiscali e previdenziali e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato; [...].

## Cittadinanza

3.

**Tribunale di Lecce**  
**sentenza 11.3.2013 - est. Ferraro**

**acquisto della cittadinanza “per elezione” al raggiungimento della maggiore età - nascita in Italia - residenza irregolare di entrambi i genitori - affidamento temporaneo ad una famiglia italiana - prove sostitutive della residenza - situazione anteriore all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza - precedente nozione di residenza - rilevanza ai fini dell’acquisto della cittadinanza**

*art. 95 d.p.r. 396/2000; art. 4, co. 2 l. 91/92; d.p.r. 572/93*

Nel procedimento civile iscritto al n. 433/2012 R.G., avente ad oggetto: “Diritti della cittadinanza” e vertente tra [...] e Comune di Lecce, [...]. Con l’intervento del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. [...].

### Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato il 21.9.2012 al Comune di Lecce, [...] ricorreva avverso il provvedimento reso dall’amministrazione comunale prot. n. 15781/2011, con il quale gli era stata rifiutata la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana, esponendo che: - egli era figlio naturale di [...] cittadina delle Filippine, e di padre non noto; - al momento della nascita in data 30.1.1993, la madre era irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale, sebbene ebbe a dichiarare la nascita del figlio [...], iscritto al n. 82, Parte I - Serie A degli atti nascita del Comune di San Pietro Vernotico; - il Tribunale per i minorenni di Lecce, preso atto della grave situazione di indigenza in cui versava il nucleo familiare, collocava [...] presso l’istituto [...] di Lecce; il 16.12.1994, il minore veniva affidato ai coniugi [...]; - la madre naturale, intanto, riusciva a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale usufruendo della c.d. sanatoria per colf e badanti del 2005 (l. 489/95), ottenendo un permesso di soggiorno dalla questura di Lecce, sul quale veniva annotato pure il

figlio [...]; - collocato nella nuova famiglia, aveva frequentato le scuole dell'obbligo, fino al diploma, si era sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ed aveva conseguito un permesso di soggiorno autonomo, la tessera sanitaria e la carta di identità rilasciata del Comune di Lecce; - essendo nato e cresciuto in Italia, in una famiglia italiana, di lingua italiana e frequentando parenti ed amici italiani, ebbe ad accogliere l'invito rivoltagli dal Sindaco di Lecce di richiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età; - tuttavia, con provvedimento n. 15781/2011 del 29.11.2011, l'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce rigettava la richiesta «in quanto al momento della sua nascita, nessuno dei suoi genitori era residente sul territorio della Repubblica, requisito essenziale previsto dalla circolare del Ministero dell'interno n. 22 del 7.11.2007 prot. K 64.2/13»; - essendo il ricorrente nato il 30.1.1993, a cavallo tra la legge 91/92 (entrata in vigore 15.8.1992) e l'adozione del relativo regolamento esecutivo (d.p.r. 572/93) doveva trovare applicazione l'art. 4, co. 2, l. 5.2.1992 n. 91, nel quale si stabilisce che: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data"; - pertanto, al momento della sua nascita, il concetto di residenza legale di cui all'art. 4 della l. n. 91 del 1992 coincideva con quello indicato nell'art. 43 c.c. e, dunque, al momento della nascita era legalmente residente in Italia, come documentato dal certificato storico di residenza del Comune di Lecce; - solo con l'art. 2 d.p.r. 572/93, del 12.10.1993, successivo di circa 9 mesi dalla sua nascita di esso ricorrente, veniva specificato che "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: [...] si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica"; - all'epoca, tuttavia, il minore era già stato autorizzato a soggiornare in Italia, presso l'Istituto [...], da circa sette mesi per ordine del Tribunale per i minorenni di Lecce e, dunque, aveva i requisiti di residenza legale di cui al d.p.r. 572/93; in conclusione, era ed è legalmente residente sul territorio nazionale sin dalla nascita e, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno sin all'epoca della sua nascita, avrebbe potuto conseguire il detto titolo dapprima per esigenze di cura e, successivamente, per essere stato inserito nella comunità e presso la famiglia italiana; infine, egli venne comunque inserito sul permesso di soggiorno della madre, non appena ella regolarizzò la propria posizione di clandestina.

Tanto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale - dichiarasse il ricorrente cittadino italiano per nascita; ovvero, via subordinata, dichiarasse il ricorrente in possesso dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita e, per l'effetto, accertasse l'illegittimità del rifiuto del Comune di Lecce di ricevere la richiesta di cittadinanza italiana con ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce di ricevere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italia-

na con decorrenza dal 30.9.2011, data di presentazione della domanda reietta. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.

Nonostante la regolare notifica al P.M. in sede in data 21.9.2012, questi mancava di costituirsi. Nel costituirsi in giudizio il resistente Comune di Lecce evidenziava: il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la materia di competenza del giudice amministrativo, trattandosi non di rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere la dichiarazione di cittadinanza, ma di rigetto dell'istanza formulata dall'odierno ricorrente di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Correttamente l'ufficiale di stato civile, comunque, ebbe a negare l'invocata trascrizione ai sensi dell'art. 4 co. 2 della l. n. 91 del 1992, essendo consentito allo straniero nato in Italia di acquistare la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, qualora ne faccia richiesta entro un anno dal compimento della maggiore età, qualora abbia risieduto legalmente in Italia, senza interruzioni. Il concetto di residenza legale veniva specificato nell'art. 1 lett. a) del d.p.r. 572 del 1993 nel quale si precisava essere legalmente residenti nel territorio dello Stato solo per coloro i quali avessero soddisfatto le condizioni e gli adempimenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia e quelle in tema i iscrizione anagrafica. Tale condizione non poteva riscontarsi in capo al ricorrente, non essendo i genitori regolarmente residenti in Italia.

Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi preliminarmente la inammissibilità del ricorso, per essere la questione di competenza del giudice amministrativo, e, nel merito per il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite. All'udienza del 12.12.2012 le parti si riportavano ai rispettivi scritti ed il giudice assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, con i termini i giorni 20 per memorie e 20 per repliche.

#### Motivi della decisione

L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente è infondata e deve essere rigettata; ed, infatti, il ricorrente ha legittimamente inteso avvalersi del rimedio di cui all'art. 95 del d.p.r. 396/2000 a seguito del rigetto (*recitius*: rifiuto) da parte dell'ufficiale dello stato civile di procedere alle iscrizioni conseguenti alla sua dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 co. 2 della l. n. 91 del 1992. L'atto impugnato ha quale oggetto il "Rigetto richiesta di acquisto della cittadinanza italiana" e fa richiamo espresso agli artt. 7 del d.p.r. 396/2000 (Rifiuto di atti "Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto") ed all'art. 95 del medesimo decreto ("Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova

l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento”).

Passando al merito della questione, deve rilevarsi come il ricorrente, nato in Italia il 30.1.1993 da madre filippina sprovvista di permesso di soggiorno, veniva affidato dapprima alla Comunità [...] di Lecce, con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Lecce in data 11.3.1993 e, successivamente, con provvedimento del 16.12.1994, ad una famiglia italiana. Presso tale famiglia [...] è vissuto, restando sempre in Italia come documentato dal certificato di vaccinazione in atti e non contestato dal resistente; solo il 26.6.2006 la madre [...] iscriveva sul proprio permesso di soggiorno, conseguito l'1.3.2006, il figlio [...].

Orbene, l'art. 4, co. 2 della l. 91 del 1992 stabilisce che “lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto stabilmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

Requisiti richiesti al fine del detto riconoscimento, pertanto, erano la stabile residenza in Italia senza interruzioni, sino al raggiungimento della maggiore età del soggetto nato in Italia. La norma faceva riferimento unicamente alla residenza, con ciò dovendosi richiamare il disposto di cui all'art. 43 c.c. ai sensi del quale “la residenza è il luogo nel quale la persona ha dimora abituale”. Dai provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni, dalla documentazione sanitaria allegata, dalla certificazione di residenza emerge come il ricorrente abbia avuto dimora abituale nel nostro Paese.

La legge 91/92 fu pubblicata nella G.U. n. 38 del 15.2.1992 e, ai sensi dell'art. 27, entrò in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella G.U. e essa è applicabile al caso di specie. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 1 del d.p.r. 572 del 1993, che detta un concetto di residenza ben più restrittivo di quello posto dalle norme del codice civile, nel caso in esame non può essere richiamata; ed, infatti, con il d.p.r. 572 del 1993, all'art. 1 ebbe a sancirsi che “ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”, introducendo una definizione di legale residenza che non sussisteva nel momento in cui il ricorrente nacque.

Se è vero che le interpretazioni rese in sede amministrativa (circolare K69/89 del 1997, K60.1 e K64.2 del 2007), volte ad ampliare l'ambito operativo della norma introdotta dall'art. 4, co. 2, l. n. 91 del 1992, hanno precisato della necessità che almeno uno dei genitori del minore nato in Italia risultasse regolarmente residente in Italia al momento della nascita, deve rilevarsi come né l'art. 4, co. 2 l. 91/92 né la definizione resa all'art. 1 del regolamento introdotto con d.p.r. 573/93 facciano richiamo alla sussistenza in capo al “genitore” dello straniero nato in Italia dei requisiti di legale residenza nel territorio dello Stato; pertanto, qualora il minore che, raggiunta la maggiore età faccia la dichiarazione di cui all'art. 4, co. 2, l. 91 del 1992 avesse il requisito della legale residenza, devono ritenersi sussistenti i pre-

supposti legali per la dichiarazione con la conseguenza necessità delle conseguenti iscrizioni da parte dell'ufficiale dello stato civile. Ed, infatti, in via amministrativa non possono essere introdotti all'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge del 1992 che ne frustino di gli intenti (Così Trib. Imperia 10/11.9.2011). [...] già prima dell'adozione del d.p.r. 12.10.1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge 5.2.1992, n. 91), venne ricoverato presso l' [...] di Lecce, ricovero ratificato con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Lecce dell'11.3.1993, essendo stata accertata l'inidoneità della madre al suo allevamento; a detto provvedimento seguì quello reso dal medesimo Tribunale il 16.12.1994 che disponeva l'affidamento del minore a famiglia italiana.

A seguito dell'affidamento, il minore ben avrebbe potuto richiedere e conseguire il permesso di soggiorno, in esecuzione del provvedimento del giudice minorile di affidamento, ed alle relative registrazioni; pertanto, se gli affidatari non hanno effettuato le dovute richieste, non può il Tribunale ignorare la sussistenza di fatto delle condizioni di legge per il prodursi degli effetti della dichiarazione, considerando come l'interessato non abbia, per motivi legati all'età, alcuna responsabilità per fatti od omissioni altrui. Peraltro, deve rilevarsi come il minore ebbe comunque ad essere iscritto sul permesso di soggiorno rilasciato alla madre naturale l'1.3.1996, quando il piccolo aveva appena tre anni. Orbene, [...], che era già ricoverato presso l' [...] di Lecce alla data dell'11.3.1993, poteva conseguire il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4, co. 13 legge n. 39 del 1990 (per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in Istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori), pertanto, in capo allo stesso deve ritenersi sussistente alla data di entrata in vigore del regolamento interpretativo del concetto di residenza legale richiesto dalla l. 91 del 1992 il requisito per conseguire il permesso di soggiorno; se questo non venne richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non potrà certamente detta circostanza ripercuotersi negativamente sul minore, precludendogli la possibilità di effettuare utilmente la dichiarazione ai sensi dell'art. 4, co. 2 l. 91 del 1992. Pertanto, accertata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per la dichiarazione suddetta, deve disporsi che l'ufficiale dello stato civile proceda alle relative iscrizioni.

Attesa la peculiarità del caso e la sussistenza di difficoltà interpretative della disciplina, che hanno determinato l'adozione di circolari esplicative ed interpretative, le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: - accoglie la domanda proposta da [...] nato a San Pietro Vernotico, (già cittadino filippino), sussistendo i presupposti di cui all'art. 4, co. 2, l. n. 91 del 1992; - ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lecce di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni nei registri dello stato civile del Comune di Lecce; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

4.

**Tribunale di Firenze**  
**decreto 21.4.2013 - est. Paparo**

**acquisto della cittadinanza “per elezione” al raggiungimento della maggiore età - mancanza di residenza legale in Italia al momento della nascita - iscrizione anagrafica tardiva - documentazione sostitutiva comprovante la residenza - rilevanza ai fini dell’acquisto della cittadinanza**

*art. 4, co. 2 l. 91/92; circolare Min. int. n. 22/07*

Il Tribunale di Firenze, sez. I civile, riunito in Camera di Consiglio [...]:  
vista l’opposizione formulata *ex art.* 96 d.p.r. 396/2000 da [...] avverso il rifiuto di ricevere la dichiarazione prevista dall’art. 4, co. 2, della l. 5.2.1992, n. 91 espresso dall’ufficiale dello stato civile del Comune di Firenze con provvedimento del 29.5.2012; visto il parere favorevole del P.M.;

rileva quanto segue:

Il provvedimento opposto si fonda sul difetto di iscrizione anagrafica dei genitori dell’istante al momento della nascita del ricorrente (la cui prima iscrizione anagrafica risulta avvenuta nel Comune di Firenze in data 22.6.2002 con provenienza dalla Jugoslavia); l’ufficiale dello stato civile rileva che, pur essendo dimostrata la nascita in Italia dell’istante medesimo, non risulta fornita prova della sua residenza legale ed ininterrotta in Italia dal momento della nascita al raggiungimento della maggiore età.

La questione risulta essenzialmente incentrata sull’interpretazione della nozione di legale residenza in Italia prevista dall’art. 4 della legge citata ai fini della formulazione della dichiarazione prevista ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana.

Rileva al riguardo il Collegio che, secondo la circolare ministeriale n. 22/2007 allegata in atti sub doc. 5), “Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell’art. 4, co. 2 e del conseguente art. 1 del d.p.r. 572/93 sopraindicati, che meglio rispondano all’attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili ai minori, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore. Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K60 del 5.12.2007, si precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano [...] potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 4 co. 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.). L’iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest’ultima dovrà essere stata regolarmen-



te denunciata presso un Comune italiano da ameno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia [...]”.

In concreto, alla stregua della stessa circolare ministeriale, non possono essere imputati al minore, nato in Italia da genitori stranieri, eventuali inadempimenti di natura amministrativa di questi ultimi in ordine alla regolarità del soggiorno e all'iscrizione anagrafica assumendo in concreto valore preminente la stessa nozione di residenza espressa dall'art. 43, co. 2, c.c. in termini di “dimora abituale” della persona; tale interpretazione risulta peraltro coerente con l'obiettivo, perseguito dalla norma, di consentire il pieno inserimento nella collettività di soggetti che, nati in Italia da genitori stranieri, abbiano in concreto, per la stabile permanenza sul nostro territorio sin dalla nascita, portato a compimento un processo di integrazione socio-culturale, attesa la fondamentale importanza del percorso scolastico nella formazione della personalità con l'acquisizione degli stili di vita propri del contesto ove avviene la crescita umana e culturale dell'individuo.

Nella fattispecie in esame, di contro, la richiesta formulata dall'odierna istante veniva rifiutata sul presupposto del difetto di iscrizione anagrafica dei genitori al momento della nascita in Italia dell'odierno richiedente pur dandosi atto di una serie di documenti attestanti la continuativa presenza dell'odierno istante in Italia dal momento della nascita.

Ne discende, ad avviso del Collegio, la contrarietà del rifiuto opposto dall'amministrazione alla normativa richiamata come sopra interpretata, con il conseguente accoglimento del ricorso.

Visti gli artt. 95 e 96 d.p.r. n. 396/2000;

P.Q.M.

ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Firenze di ricevere da [...] nata a [...], la dichiarazione prevista dall'art. 4, co. 2, della legge 5.2.1992, n. 91. [...].

## **Diritti civili**

### **3.**

#### **Tribunale di Roma**

#### **ordinanza 27.5.2013 - est. Salvati**

**azione civile contro la discriminazione proposta da associazioni che operano e agiscono nel campo della lotta contro le discriminazioni - delega rilasciata dall'interessato all'associazione con firma autenticata dal procuratore alle liti**

**e non per atto pubblico o scrittura provata autentica - conseguenza - improcedibilità del ricorso**

**azione civile contro la discriminazione per motivi etnici e razziali - stato di emergenza in relazione all'esistenza di comunità nomadi (d.p.c.m. 21.5.2008 emesso a norma dell'art. 5 l. n. 225/1992 per il territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania) - o.p.c.m. n. 3676 del 30.5.2008 che aveva previsto l'identificazione e censimento delle persone attraverso rilievi segnaletici - annullamento da parte del giudice amministrativo - carattere discriminatorio - sussistenza**

**accertato carattere discriminatorio della conservazione dei rilievi dattiloscopici e fotografici - ordine di cessazione della condotta mediante distruzione domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguente alla condotta discriminatoria - lesione del diritto alla reputazione e riservatezza - prova per presunzioni - ammissibilità - liquidazione equitativa - fondatezza domanda di pubblicazione del provvedimento di accertamento della condotta discriminatoria su un quotidiano - accoglimento**

*artt. 83 co. 3, 702 bis, 702 ter c.p.c.; art. 44 TU n. 286/1998; artt. 2, 4, 4 bis, 5 co.1 d.lgs. 215/2003; art. 20 d.lgs. 196/2003; art. 3 d.lgs. 150/2011*

Nel procedimento civile di primo grado iscritta al numero 49444 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012, vertente tra [...], associazione 21 Luglio; ASGI - associazione studi giuridici sull'immigrazione; Open society justice iniziative [...] e Presidenza del Consiglio dei Ministri, prefettura di Roma, Ministero dell'interno [...].

1. [...] e le associazioni indicate in epigrafe, tutte iscritte nel "registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta contro le discriminazioni", hanno agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Prefettura di Roma e della Questura di Roma ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003, allo scopo di accertare il carattere discriminatorio dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676 del 30.5.2008 (con la quale erano state impartite "disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della Regione Lazio"), nonché del comportamento della Prefettura di Roma e della Questura di Roma, concretizzatosi nella rilevazione dattiloscopica a cui [...] era stato sottoposto il 3.1.2010 e nell'illegittimo trattamento - inteso come conservazione - dei dati sensibili. I ricorrenti hanno anche chiesto di ordinare alla Prefettura di Roma e alla Questura di Roma di cessare il comportamento discriminatorio, consistente nella conservazione dei dati sensibili, e di rimuoverne gli effetti, provvedendo all'eliminazione dall'archivio in cui erano inseriti, presso l'ufficio immigrazione della Questura di Roma, unitamente all'eliminazione dell'intero archivio, laddove sia composto esclusivamente su base etnica. Infine, i ricorrenti hanno chiesto la condanna delle controparti a risarcire il danno non patrimoniale subito, determinato dalla lesione dei diritti all'onore, al de-

coro, alla reputazione e alla riservatezza del [...] da determinare in via equitativa (e suggerendo quale parametro la somma di € 30.000,00), nonché l'ordine di pubblicazione, a cura e spese delle amministrazioni convenute, dell'emanando provvedimento su un giornale a tiratura nazionale.

I ricorrenti hanno esposto, in sintesi, che - a seguito dell'adozione del d.p.c.m. dal 21.5.2008, con cui era stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi, e dell'ordinanza attuativa n. 3676 del 30.5.2008, che aveva previsto, in particolare, l'identificazione e il censimento, attraverso rilievi segnaletici, delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei "campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi" e negli insediamenti abusivi nel territorio della regione Lazio - [...] cittadino italiano appartenente alla comunità Rom, nell'ambito delle operazioni di sgombero del campo in cui abitava (noto come "Casilino 900") eseguite il 3.1.2010, era stato condotto presso l'ufficio immigrazione della Questura di Roma e sottoposto a rilievi dattiloscopici e fotografici. Hanno affermato i ricorrenti: che in tale occasione il [...] non era stato informato delle motivazioni della procedura identificativa, non era destinatario di alcun provvedimento amministrativo o giudiziario e che era in possesso della carta di identità, regolarmente mostrata a richiesta; che successivamente alta richiesta di accesso agli atti (esaudita soltanto dopo avere proposto ricorso al Tar Lazio), il ricorrente aveva ottenuto una copia dell'elenco dei precedenti dattiloscopici che lo riguardavano e una dichiarazione dell'ufficio dalla quale emergeva che egli e la sua famiglia erano stati sottoposti anche al rilievo fotografico, "finalizzato a cristallizzare la composizione del nucleo familiare"; che i dati relativi al benché questi fosse cittadino italiano e perciò non rientrava tra i soggetti interessati all'acquisizione del permesso di soggiorno o della cittadinanza, erano ancora conservati presso l'ufficio immigrazione della Questura di Roma, in contrasto con quanto disposto dalle "Linee guida" del Ministero dell'interno, diffuse il 17.7.2008, per l'attuazione delle o.p.c.m. nn. 3676, 3677e 3678. Il Ministero dell'interno, la prefettura di Roma e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sostenuto l'insussistenza del carattere discriminatorio delle rispettive condotte, evidenziando, in particolare:

- che le attività di censimento delle persone presenti nel campo che ospitava la famiglia [...] e i rilievi foto-dattiloscopici erano stati svolti con il consenso degli interessati, secondo i principi delle "Linee guida" per l'attuazione delle o.p.c.m. nn. 3676, 3677e 3678, e che alle operazioni erano stati sottoposti tutti coloro che erano presenti negli insediamenti, sia che fossero autorizzati o abusivi e qualunque fosse la loro nazionalità o il credo religioso;

- che lo scopo primario dei provvedimenti emergenziali assunti era esclusivamente quello di far fronte e superare una situazione di pericolo, sotto il profilo ambientale, socio-sanitario e della sicurezza pubblica, che avrebbe potuto derivare all'intera popolazione residente nei territori di riferimento, prima fra tutte la stessa comunità nomade, proprio per la condizione fattuale di degrado e di abbandono creatasi negli

insediamenti. I convenuti hanno quindi chiesto di rigettare la domanda proposta dalle controparti, perché infondata.

2. Il ricorso proposto dall'associazione 21 Luglio, dall'ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione e dalla Open society justice initiative è improcedibile, non avendo le associazioni ricorrenti agito "in forza di delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata" dal soggetto passivo della discriminazione, come previsto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 215 del 2003.

A seguito dell'invito, rivolto alle associazioni con l'ordinanza del 7/8.3.2013, affinché sanassero il difetto di rappresentanza riscontrato, in quanto non risultava agli atti alcuna delega rilasciata loro da [...], le ricorrenti, nel termine assegnato dal giudice, hanno depositato una delega, rilasciata alle associazioni dal [...], la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore di questo, avv. [...].

Invero, l'art. 83, co. 3, c.p.c. conferisce al difensore il potere di autenticare la firma apposta dalla parte assistita in calce alla procura speciale alle liti, conferita al medesimo difensore.

La delega richiesta dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 215 del 2003, invece, non ha natura di procura alle liti conferita al difensore, bensì di atto di conferimento - all'associazione che agisca, ai sensi degli artt. 4 e 4 bis dello stesso decreto - del potere di agire nel processo "in nome e per conto" del conferente. Si tratta, pertanto, di un atto di delega che non partecipa affatto della medesima natura e funzione della procura alle liti, sicché ad esso non può essere riferita l'attribuzione del potere del difensore di autenticare la sottoscrizione della parte assistita, prevista dall'art. 83, co. 3, c.p.c. Né può ritenersi che l'applicazione della previsione codicistica, caratterizzata dal connotato della specialità, possa essere estesa alla fattispecie disciplinata dal citato art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 215 del 2003.

Poiché, quindi, il difensore non è munito del potere di autenticare la sottoscrizione del soggetto passivo della discriminazione (il quale, se rappresentato dall'associazione, potrebbe anche non prendere direttamente parte al giudizio) apposta in calce all'atto di delega dell'associazione, deve ritenersi che l'atto di delega depositato il 26.4.2013 è nulla - come prescritto dalla legge - e perciò inidoneo a conferire alcun potere rappresentativo alle associazioni ricorrenti, poiché non risponde al modello della "scrittura privata autenticata" richiesta dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 215 del 2003.

3. Il merito della causa deve comunque essere valutato, attesa la rituale costituzione del "soggetto passivo della discriminazione" [...] la cui domanda sarà valutata indagando la natura discriminatoria delle attività denunciate, con specifico riferimento, da un lato, alla sola persona del ricorrente e, dall'altro, alla nozione di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dettata dall'art. 2 del d.lgs. n. 215 del 2003, recante le norme di attuazione della direttiva 2000/43/CE "per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica". Con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3676 del 30.5.2008 - prendendo le mosse dal d.p.c.m. del 21.5.2008, con cui era stato di-

chiarato, fino al 31.5.2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di *comunità nomadi* nel territorio delle Regioni Campania, Lazio e Lombardia, in considerazione della situazione, ritenuta di estrema criticità, che si era determinata nel territorio della Regione Lazio a causa della presenza di *numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi* che si erano stabilmente insediati nelle predette aree, nonché della situazione di grave allarme sociale, della necessità di procedere all'adozione di *provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio* finalizzati al rapido superamento dell'emergenza e dell'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando *mezzi certi di identificazione*, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e di strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario - era stato disposto che il prefetto di Roma, quale commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a superare l'emergenza, provvedesse, tra l'altro:

- al monitoraggio dei campi autorizzati in cui erano presenti *comunità nomadi* e all'individuazione degli insediamenti abusivi;
- all'identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei campi e negli insediamenti abusivi, *attraverso rilievi segnaletici*.

Inoltre, il Commissario delegato, per il compimento delle iniziative previste dall'ordinanza e ove ritenuto indispensabile, era autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004, ad una serie di disposizioni normative.

L'ordinanza, nella parte in cui consentiva "di procedere *sic et simpliciter* all'identificazione delle persone, anche minori di età, attraverso rilievi segnaletici", è stata annullata dal Tar Lazio con la sentenza n. 6352 del 2009, nella quale si evidenziava che "l'art. 1, co. 2, lett. c), delle ordinanze presidenziali del 30.5.2008, così come formulato, lascerebbe intendere che si debba procedere senz'altro all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, i quali sono comunque invasivi della libertà personale, a prescindere dalla loro necessità, e, quindi, anche se gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identità, anche nei confronti dei minori di età ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Sotto tale profilo, pertanto, la previsione si rivela violativa dei principi generali in materia di libertà personale, delle norme specificamente poste a tutela dei minori nonché dell'art. 20 d.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili.

La sentenza del Tar è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6050 del 2011, con la quale è stato anche annullato il d.p.c.m. del 21.5.2008. (*omissis*).

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9687 del 22.4.2013<sup>1</sup> ha rigettato l'impugnazione presentata avverso la sentenza del Consiglio di Stato, la quale è pertanto passata in giudicato.

3.2 Il presente procedimento non è finalizzato ad accertare eventuali profili di illegittimità di atti o comportamenti, bensì il loro eventuale intento discriminatorio o anche soltanto gli eventuali effetti discriminatori, per motivi razziali o etnici. La discriminazione, infatti, può derivare anche da atti o comportamenti formalmente legittimi, come può pure verificarsi che dalla loro illegittimità non derivi alcuna discriminazione. Conseguentemente il danno risarcibile in questa sede non è quello cagionato dall'illegittimità degli atti o dei comportamenti dell'amministrazione, bensì quello cagionato dalla condotta discriminatoria (come, d'altra parte, richiesto dal ricorrente). (*omissis*)

3.3 I rilievi sollevati dal ricorrente si appuntano essenzialmente sulla asserita natura discriminatoria dell'o.p.c.m. n. 3676 del 30.5.2008 e dal comportamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, nella parte in cui (l'ordinanza e il comportamento) hanno previsto e comportato l'esecuzione di rilievi segnaletici e, successivamente, la conservazione delle loro risultanze.

Pur dovendo escludersi - facendo proprio dal Tribunale quanto affermato dal Consiglio di Stato - che l'intera azione amministrativa sia stata unicamente e precipuamente mossa dall'intento di realizzare una discriminazione razziale nei confronti delle comunità Rom, deve valutarsi se l'identificazione del [...] mediante rilievi segnaletici abbia costituito una condotta discriminatoria, e prima ancora se tale natura caratterizzi anche la previsione in tal senso contenuta nella o.p.c.m. n. 3676.

Il tribunale rileva in primo luogo che i fatti di causa sono pacifici, avendo le amministrazioni convenute ammesso che i rilievi erano stati effettuati e che le loro risultanze sono state conservate, ancorché per finalità ritenute legittime. Né è stato posto in discussione che [...] sia cittadino italiano in possesso, già all'epoca dei fatti, della carta di identità. (*omissis*)

Passando quindi alla valutazione della sussistenza del contenuto discriminatorio dell'attività di identificazione mediante rilievi segnaletici, viene innanzitutto in rilievo la censura condivisibilmente formulata dal Tar Lazio alla disposizione contenuta nell'ordinanza n. 3676, secondo la quale alla identificazione attraverso rilievi segnaletici si sarebbe dovuto procedere "a prescindere dalla loro necessità, e, quindi, anche se gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identità".

Il ricorrente è stato dunque identificato attraverso i rilievi segnaletici ("comunque invasivi della libertà personale"), pur essendo possibile procedervi mediante l'esame della carta di identità. L'attività identificativa svolta con tale modalità, tuttavia, ha riguardato tutti i soggetti rinvenuti negli insediamenti in cui è stato eseguito il censimento, a prescindere dalla loro razza, etnia, credo religioso e nazionalità.

---

1. Si tratta del provvedimento pubblicato sul fascicolo cartaceo di questo numero della *Rivista*.

Soccorrono quindi ancora una volta le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, il quale - dopo avere rilevato che “è un dato di fatto che, mentre nel decreto e nelle ordinanze del Presidente della Repubblica l'emergenza è sempre ricondotta alla presenza dei “nomadi”, delle “comunità nomadi” e degli “accampamenti abusivi”, senza alcun riferimento a profili di carattere etnico o razziale, così non è quanto agli atti anteriori e, in particolare: - nello stesso decreto del 21 maggio è richiamato il “Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano strategico emergenza Rom nella città di Milano” sottoscritto in data 21 settembre 2006 dal prefetto di Milano, dal Presidente della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Milano e dal Sindaco di Milano; - anche nelle proposte del Ministro dell'interno del 14 e 16 maggio 2008, sulla base delle quali è stata poi dichiarata l'emergenza, si fa specifico riferimento a una “*emergenza Rom*” per individuare il problema fondamentale da risolvere; - in molti altri atti endoprocedimentali gli accampamenti abusivi vengono definiti “*campi Rom*”, anziché semplicemente “*campi nomadi*” (*omissis*).

L'azione amministrativa complessivamente svolta - pur non essendo, come si è detto, specificamente finalizzata a discriminare la comunità Rom - ha quindi avuto in concreto, come destinatari, soprattutto gli appartenenti a quella comunità e con tale connotazione è senz'altro apparsa all'esterno.

Quell'azione, inoltre, è stata caratterizzata da un comportamento (l'identificazione attraverso i rilievi segnaletici di soggetti muniti di validi documenti di identificazione) contrario alla legge, invasivo della libertà personale e non giustificato da alcuna esigenza. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ritiene che la disposizione che aveva previsto la generale identificazione delle persone rinvenute negli insediamenti, mediante rilievi segnaletici anche se non fossero stati necessari, e la conseguente attività esecutiva, hanno determinato una discriminazione nei confronti del ricorrente, cittadino italiano di etnia Rom, in possesso di un valido documento d'identità rilasciato dal Comune di Roma.

Essi hanno infatti comportato una distinzione basata sulla provenienza etnica, poiché quella persona di etnia Rom, cittadino italiano munito di documento, è stato senza ragione identificato mediante rilievi segnaletici in quanto coinvolto in un'operazione i cui destinatari di fatto erano gli appartenenti alla comunità Rom.

La circostanza che l'identificazione potrebbe essere stata eseguita previa acquisizione del consenso del [...] non vale ad escludere la discriminazione, poiché si è trattato in ogni caso di un'attività contraria alla legge commessa nell'esercizio di pubbliche funzioni, incidente su diritti riferibili alla personalità del soggetto, rispetto alla quale la presenza o l'assenza del consenso dell'aveente diritto è del tutto irrilevante.

Il trattamento a cui è stato sottoposto ha provocato l'effetto sia di violare la dignità del ricorrente, in considerazione della sua invasività e dell'assenza dei presupposti normativi che lo giustificassero, sia di creare un clima ostile (art. 2, co. 3, del d.lgs. n. 215 del 2003), indubbiamente generato dal collegamento, da parte dell'opinione pubblica, tra l'appartenenza ad una determinata etnia e la “situazione di allarme so-

ziale” a cui “porre riparo” che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, aveva costituito il “primario obiettivo” di quell’attività amministrativa.

Al carattere discriminatorio dell’identificazione di [...] mediante rilievi segnaletici, consegue necessariamente l’attribuzione del medesimo carattere anche alla conservazione dei dati acquisiti attraverso tale modalità di identificazione.

4. Come richiesto dal ricorrente, deve disporsi la cessazione dell’unico comportamento pregiudizievole ancora in essere, consistente nella conservazione dei dati personali del [...] acquisiti mediante l’identificazione attraverso i rilievi dattiloscopici e fotografici, e la rimozione dei suoi effetti.

A tale scopo deve ordinarsi al Ministero dell’interno, che potrà provvedervi anche mediante le articolazioni territoriali interne, di distruggere tutti i documenti (in formato cartaceo, digitale o in qualunque altro formato) contenenti dati sensibili, creati a seguito della procedura di identificazione di [...] attraverso rilievi segnaletici, attuata il 3.1.2010, e custoditi nell’archivio presso l’ufficio immigrazione della questura di Roma o in qualunque altro luogo di pertinenza del Ministero dell’interno e delle sue articolazioni territoriali.

Deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, arrecato al ricorrente dalla lesione dei diritti alla reputazione e alla riservatezza dal comportamento discriminatorio tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale soggetto che ha emanato l’ordinanza n. 3676 del 30.5.2008, con la quale era stata consentita l’identificazione attraverso i rilievi segnaletici, e dal Ministero dell’interno, a cui deve ricondursi la responsabilità dei comportamenti tenuti da operatori della prefettura e della questura di Roma. In mancanza di prova specifica, la sussistenza del danno non patrimoniale può essere desunta anche da presunzioni. Nel caso in esame può ragionevolmente ritenersi che la conduzione presso un ufficio di pubblica sicurezza per essere immotivatamente sottoposto ad identificazione con modalità discriminatorie e la successiva, protratta ed immotivata, conservazione dei dati in quel modo acquisiti abbiano leso sia il diritto alla reputazione, poiché è stata creata l’apparenza di una condizione di pericolosità ed illegalità del resistente, sia il diritto alla riservatezza, poiché sono stati estratti e conservati immotivatamente alcuni suoi dati sensibili, rimasti nella disponibilità di un soggetto che non avrebbe potuto disporne. Sussistendone i presupposti, il danno può essere liquidato, con valutazione equitativa, in € 8.000,00 onnicomprensivi e all’attualità, oltre agli interessi legali maturati dalla pubblicazione della presente ordinanza.

5. Deve anche ordinarsi la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e a spese dei convenuti, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, in una pagina interna.

Alla soccombenza segue la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’interno al pagamento in favore di [...] delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d’ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota). (*omissis*)

P.Q.M.

il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [...], associazione 21 Luglio; ASGI



- associazione studi giuridici sull'immigrazione e Open society justice iniziative [...] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della prefettura di Roma e del Ministero dell'interno, così provvede: a) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dall'associazione 21 luglio, dall'ASGI - associazione studi giuridici sull'immigrazione e dalla Open society justice initiative; b) in accoglimento della domanda proposta da [...] ordina al Ministero dell'interno di distruggere tutti i documenti (in formato cartaceo, digitale o in qualunque altro formato) contenenti i dati sensibili estratti a seguito della procedura di identificazione di [...] attraverso rilievi segnaletici, attuata il 3.1.2010, e custoditi nell'archivio presso l'ufficio immigrazione della questura di Roma o in qualunque altro luogo di pertinenza del Ministero dell'interno e delle sue articolazioni territoriali; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'interno, in solido tra loro e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento in favore di [...] della somma di € 8.000, 00, oltre ad interessi al saggio legale *ex art. 1248 c.c.*, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino al pagamento; b) ordina la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e a spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, in solido tra loro, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", in una pagina interna; c) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'interno, in solido tra loro, al pagamento in favore di [...] delle spese di giudizio (*omissis*).

## Famiglia

### 4.

#### Corte d'appello di Catania ordinanza 15.4.2013 - rel. Solombrino

**carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione europea - coniuge di cittadino italiano - irregolarità dell'ingresso in Italia - irrilevanza - status di coniugio - sufficienza**

**carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione europea - coniuge di cittadino italiano - separazione di fatto o di diritto - irrilevanza - status di coniugio - sufficienza**

*artt. 10 d.lgs. n. 30/2007*

[...] nella causa civile iscritta al n. 70/12 RG VG avente ad oggetto: reclamo contro rigetto carta di soggiorno promossa da [...] nei confronti del Ministero dell'interno - prefettura di Palermo [...].

Con decreto emesso in data 26.10.2011, il Tribunale di Ragusa rigettava il ricorso proposto da [...] inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto

pronunciato dalla questura di Palermo relativamente al rilascio della carta di soggiorno, ex art. 10 co. 3 del d.lgs. n. 30 del 2007.

Rilevava il primo giudice che il provvedimento di rigetto doveva essere confermato seppure per motivi diversi da quelli enunciati dalla questura di Palermo che aveva ritenuto insussistente il presupposto della convivenza poiché, pur a fronte del rapporto di coniugio tra la cittadina marocchina richiedente ed un cittadino italiano, la stessa [...] aveva dichiarato che la convivenza si era interrotta a causa dell'intollerabilità della sua prosecuzione.

Il Tribunale, invece, affermava che la reclamante non potesse usufruire della carta di soggiorno poiché sprovvista del visto di ingresso che al momento dell'arrivo in Italia, benché già coniugata con un cittadino italiano, doveva possedere; in particolare riteneva il primo giudice che l'art. 3 del d.lgs. n. 30/07 prevedesse che, nel caso di raggiungimento del cittadino italiano in Italia da parte del coniuge cittadino extracomunitario, questo dovesse essere munito di passaporto, visto di ingresso e di soggiorno; solo con tali documenti il coniuge extracomunitario può soggiornare in Italia per tre mesi, salvo poi richiedere la carta di soggiorno; aggiungeva il primo giudice che per il rilascio della carta di soggiorno è richiesta dalla norma la presentazione del passaporto o documento equivalente, nonché del visto di ingresso.

Ciò premesso, il Tribunale rigettava la richiesta di modifica del provvedimento impugnato assumendo che dalla documentazione messa a disposizione dalle parti si evinceva che [...] non avesse allegato, al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, il visto di ingresso ritenuto dal Tribunale documento imprescindibile per il rilascio della carta di soggiorno.

Avverso il predetto decreto interponeva reclamo l'interessata contestando le affermazioni del primo giudice, ribadendo che lo *status* di coniuge di un cittadino italiano era bastevole al rilascio della carta di soggiorno, indipendentemente dalla separazione di fatto e lamentando l'erroneità della ritenuta indispensabilità del visto di ingresso, rappresentando che la stessa era fornita di un visto turistico con il quale era regolarmente entrata in Italia dal Marocco.

Si costituiva l'Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del reclamo.

Con ordinanza del 21.3.2012, la Corte accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, assumendo che alla luce di una delibazione sommaria degli atti la lettura offerta dalla reclamante dell'art. 10 legge citata non si appalesava infondata e ritenendo sussistente il pericolo di espulsione.

All'udienza del 21.3.2013, sentite le conclusioni del procuratore della reclamante, la Corte poneva la causa in decisione.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

*In primis*, deve affermarsi che erroneamente la questura di Palermo ha rigettato la domanda della reclamante sul presupposto della mancata convivenza poiché, a fronte del rapporto di coniugio tra la cittadina extracomunitaria e il cittadino italiano, il presupposto per rilascio del documento è lo *status* di coniuge e non già l'effettività o meno della convivenza, costituendo la separazione di fatto (ed anche

quella giudiziaria), una mera fase della vita matrimoniale e del rapporto coniugale che cessa di esistere giuridicamente (salvo i doveri *post* coniugali che non rilevano in questo caso) solo con il divorzio che fa venire meno lo *status* di coniuge.

Per tali ragioni, a prescindere o meno dalla convivenza, la reclamante aveva diritto a ricevere la carta di soggiorno in forza del suo *status*.

Tanto in verità è stato implicitamente ammesso anche dal primo giudice nella misura in cui ha pronunciato il rigetto del reclamo sulla base di un motivo diverso da quello ritenuto dall'autorità amministrativa.

Passando alla ritenuta pregiudizialità per l'accoglimento della domanda della mancata produzione in giudizio del visto di ingresso, secondo il primo giudice indispensabile per il rilascio della carta di soggiorno, ritiene la Corte di dissentire da tale impostazione ed aderire a quella della difesa. È rilevante, intanto, l'osservazione incontestata che la reclamante ha fatto ingresso in Italia regolarmente, mediante un visto turistico rilasciato dall'Ambasciata italiana in Marocco per ricongiungersi con il marito che aveva regolarmente sposato in Marocco. In ordine alla imprescindibilità del visto di ingresso per il rilascio della carta di soggiorno deve convenirsi con la reclamante che siffatta interpretazione contrasterebbe con il principio affermato dalla Corte di giustizia europea in materia di libera circolazione e soggiorno, giurisprudenza che ha portato alla modifica dell'art. 10 del decreto n. 30 del 2007 con l'eliminazione della necessità del visto di ingresso per richiedere la carta di soggiorno come familiare di un cittadino dell'Unione.

In definitiva, l'art. 10 della citata legge non può essere letto in termini contrastanti con l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea, sicché, a prescindere dalla modifica di legge (ovviamente non applicabile per il principio del *tempus regit actum*) il visto turistico deve ritenersi documento equiparabile al visto d'ingresso, nella sostanza abilitando il cittadino extracomunitario nella stessa maniera seppure per diversi motivi. Tuttavia lo *status* di coniuge di un cittadino italiano, da cui poi muove la domanda di carta di soggiorno, fa venire meno la rilevanza di quella differenza di motivi tra i due visti così permettendosi la equiparazione ai fini del rilascio della carta di soggiorno. Verosimilmente tale lettura della norma ebbe ad essere già effettuata dall'autorità amministrativa che, non a caso, ebbe a motivare il rigetto su tutt'altro aspetto (anch'esso errato).

Per tali ragioni non si ravvisano ragioni ostative al rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno sicché il provvedimento impugnato deve essere modificato. In ordine alle spese processuali, avuto riguardo alla natura della causa e alla materia trattata, si ritiene equo procedere alla compensazione integrale.

P.Q.M.

la Corte, in accoglimento del reclamo proposto da [...] avverso il provvedimento del Tribunale di Ragusa del 26.10.2011 e nei confronti del Ministero dell'interno - questura di Palermo, dichiara il diritto della predetta al rilascio della carta di soggiorno. Compensa per intero le spese tra le parti.

## Soggiorno

### 5.

#### Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Lecce - sez. II sentenza 14.3.2013 n. 582 - est. Dibello

**permesso di soggiorno per lavoro autonomo - richiesta di permesso per soggiornanti di lungo periodo - diniego per intervenuta condanna per reato di commercio prodotti con segni falsi e ricettazione - automatismo in contrasto con quanto previsto dall'art. 9 TU n. 286/98 - necessità di verificare in concreto la pericolosità sociale - illegittimità del diniego**  
**status di soggiornante di lungo periodo - equiparazione tra colui che ha espressamente chiesto il relativo titolo e chi, invece, non ha formalizzato la richiesta, pur avendone i requisiti soggettivi**  
*artt. 474 e 648 c.p.*

Sul ricorso RG. 308 del 2013, proposto da [...] contro la questura di Lecce, Ministero dell'interno, [...], per l'annullamento del decreto prot. n. 98/2012 del 22.11.2012, con cui il questore della provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno formulata dal sig. [...]; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale; [...]. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### Fatto

Il questore della provincia di Lecce ha decretato, con il provvedimento impugnato, il respingimento della domanda inoltrata dal ricorrente in data 30.1.2012, tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il provvedimento è stato adottato dall'autorità di p.s. a motivo della sussistenza di una condanna, riportata dal ricorrente per il reato di commercio di prodotti con segni falsi *ex art. 474 c.p.*, nonché per il reato di ricettazione *ex art. 648 c.p.*, entrambi commessi in Roma il 29.12.2005. La stessa questura ha sottolineato che la condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 474 c.p., così come previsto dall'art. 26, co. 7 *bis* TU immigrazione impedisce l'ingresso allo straniero ed il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre che la revoca dello stesso con espulsione del medesimo ed accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Nel contesto del provvedimento, si dà altresì atto che al ricorrente è stata data formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 241 del 1990; e che non sono pervenute memorie né altra documentazione al fine di contrastare l'assunto dell'amministrazione.

Il ricorrente ha rappresentato, dal canto suo, di avere richiesto, in data 29.10.2012, di poter sostenere il test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e di avere avuto notizia di avere superato il predetto esame di lingua italiana. Ciononostante, la PA ha adottato il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. [...]. Si

sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e la questura di Lecce per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento.

La controversia è passata in decisione alla Camera di Consiglio del 13.3.2013, nelle forme dell'art. 60 del c.p.a.

#### Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento. È ben vero che l'art. 26, co. 7 *bis* d.lgs. 286/98 contempla un meccanismo automatico di revoca del permesso di soggiorno nei riguardi degli stranieri che abbiano riportato condanne per reati ostativi, tra questi essendo ricompreso il reato previsto dall'art. 474 c.p.

È, però, altrettanto vero che, nel caso di specie, il ricorrente, sul presupposto della permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, ha avviato il diverso procedimento inteso a conseguire il permesso di soggiorno rilasciabile a soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9 del TU immigrazione.

In presenza di siffatte circostanze, deve trovare dunque applicazione il sistema di tutela rafforzata contro l'allontanamento.

Questo sistema ruota attorno alla previsione normativa di cui all'art. 9, co. 4 d.lgs. 286/98, dalla cui lettura si desume che l'amministrazione, nell'ambito del procedimento diretto al rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo è chiamata a compiere una concreta valutazione in ordine alla pericolosità dello straniero, che non può dipendere dal rigido automatismo stabilito dall'art. 26, co. 7 *bis* dello stesso decreto.

Il sistema di tutela rafforzata deve, però, ad avviso del Collegio, operare, per evidenti ragioni di eguaglianza sostanziale di trattamento, anche nei riguardi degli stranieri i quali, pur avendo precedentemente inoltrato domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, si trovano nella ben diversa condizione di soggetti aventi titolo al permesso per lungo soggiornanti nel territorio dello Stato, il che implica la sussistenza di elementi di collegamento con il suolo nazionale e di integrazione sociale che non possono essere recisi solo a causa di condanne risalenti nel tempo, come nella specie.

La PA è tenuta dunque a fare buon governo di questi principi e, nella concomitante sussistenza di un procedimento di rilascio di un permesso di lungo soggiorno, non può legittimamente negare il rinnovo del titolo di soggiorno applicando il rigoroso automatismo previsto dall'art. 26, co. 7 *bis* del d.lgs. 286/98.

In questo senso il ricorso è accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce - sez. II - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. [...].